

Attività di rimessa di veicoli

Apertura di attività di rimessa di veicoli autorimesse- (SCIA)

Di cosa si tratta?

L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l'attività.

Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?






Morali di cui all'art. 11 comma 2 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. (antimafia). da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

Oggettivi: rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

MODULISTICA

Qual è la documentazione necessaria?

 Non obbligatori  Obbligatori  Obbligatori sotto condizione

-  1) Copia fotostatica del documento di identità [obbligatoria qualora la firma dell'interessato non venga apposta alla presenza dell'incaricato del servizio di front office o la pratica venga inviata tramite posta]
-  2) Copia del permesso di soggiorno [per cittadino extracomunitario]
-  1) Autocertificazione requisiti morali/antimafia legale rappresentante/soci [QUADRO A, parte integrante del modulo di segnalazione]
-  2) Planimetria dei locali ove viene esercitata l'attività [con l'indicazione delle superfici adibite all'esercizio dell'attività e ad altri usi - soltanto per i casi di cui alle Sezioni A-B del modello]
-  3) Dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità / agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22, punto 7 bis, della Legge Regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e s.m.i. [da presentare qualora non sia stata compilata la corrispondente dichiarazione dell'intestazione del certificato di conformità edilizia/agibilità del punto 6 del modulo di segnalazione]

A chi va presentata la richiesta?

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) / Comunicazione, compilata sull'apposito modulo prelevabile presso gli uffici, può essere:

- firmata digitalmente (allegati compresi) ed inviata all'account del Comune di San Giovanni in Marignano all'indirizzo pec: sangiovanniinmarignano@legalmail utilizzando il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) -

- presentata presso l'ufficio protocollo del Comune di San Giovanni in Marignano via Roma 62
 - inviata per posta raccomandata a.r. al Comune di San Giovanni in Marignano via Roma 62 47842 (RN).
- Nel caso della SCIA, ai fini dell'esercizio dell'attività farà fede la data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA medesima. L'attività può essere iniziata soltanto al ricevimento di tale ricevuta;

Qual è la tempistica del procedimento?

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

Copia della SCIA deve essere presentata alla C.C.I.A.A., entro i termini consentiti dalla vigente normativa, per gli adempimenti connessi al Registro Imprese.